

IMPEGNI ASSUNTI DA BANCA WIDIBA NEL PROCEDIMENTO AGCM PS12123

Ai sensi dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo* (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni), con provvedimento del 12 luglio 2022 (consultabile all'indirizzo www.agcm.it), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche "l'Autorità") ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni proposti da Banca Widiba S.p.A. al fine di eliminare i possibili profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento "PS-12123- WIDIBA – VARIAZIONE SPESE DI LIQUIDAZIONE", avente ad oggetto le condotte commerciali consistenti nell'aver pubblicizzato il conto corrente nella versione Smart.con il *claim* «*gratuito per sempre*», salvo aver comunicato successivamente ai propri clienti che avevano aperto tale conto una modifica unilaterale del contratto volta ad introdurre delle «*spese fisse di liquidazione trimestrali*» ("Manovra"); e nell'aver previsto che, in caso di recesso dal conto derivante da modifiche unilaterali introdotte dalla Banca, quest'ultima riconoscerebbe al correntista che dispone di depositi vincolati (che, di norma, gli attribuirebbero il diritto a tassi di interesse più elevati di quelli ordinari) i soli tassi di interesse ordinari dall'inizio del periodo di vincolo e per tutto il tempo in cui la liquidità è rimasta vincolata. In tale ambito, al fine di consentire all'Autorità di definire il procedimento senza procedere all'accertamento di un'infrazione, Banca Widiba S.p.A. si è impegnata ad attuare le seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

1. Rimborso delle "spese di liquidazione trimestrali" incassate

La Banca intende inoltrare un'apposita comunicazione a tutti i clienti o ex clienti:

- 1) titolari, alla data di comunicazione della Manovra (i.e. 14.05.21), di un conto corrente con profilo Smart, sottoscritto nel periodo ricompreso tra l'11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016, ossia nel periodo in cui è stato utilizzato sul sito web della Banca il claim «GRATUITO per sempre»;
- 2) titolari, alla data di comunicazione della Manovra (i.e. 14.05.21), di un conto corrente con profilo Smart. precedentemente associato ad un profilo Premium o Top.

Con tale comunicazione, Widiba informerà:

- i correntisti Smart. che abbiano ancora un profilo attivo alla data di implementazione dell'impegno, che la Banca intende rimborsare le "spese fisse di liquidazione trimestrali" nel frattempo incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra e assegnare al cliente un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro cui recedere dal contratto di conto corrente, decorso il quale la Banca procederà all'applicazione delle "spese fisse di liquidazione trimestrali" per tutti i clienti Smart. che non dovessero recedere entro il termine assegnato;
- i correntisti Smart. che abbiano chiuso il proprio conto corrente, che la Banca intende rimborsare le "spese fisse di liquidazione trimestrali" incassate a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra fino al momento in cui è stato esercitato il recesso.

La predetta comunicazione sarà inviata entro venti giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali:

- per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull'area riservata;
- per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (email o indirizzo di residenza).

Widiba prevede di concludere le operazioni di rimborso entro 3 mesi dall'invio della comunicazione.

2. Riconoscimento degli interessi "agevolati"

Widiba s'impegna ad inoltrare un'apposita comunicazione indirizzata a:

- 1) tutti i clienti i cui conti sono stati oggetto di Manovra, titolari di una linea vincolata al 14/05/2021 (data della Manovra) che alla data di implementazione degli impegni non sia ancora venuta a scadenza;
- 2) tutti gli ex clienti che hanno effettuato il recesso a seguito della comunicazione della Manovra e che risultavano in quel momento con una linea vincolata in essere.

Con tale comunicazione, Widiba informerà:

- i clienti sub 1, che la Banca concederà loro un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione entro il quale recedere dall'attuale

contratto di conto corrente e pertanto dalla Linea Vincolata; ove il recesso venga esercitato nei termini, saranno riconosciuti - in deroga a quanto previsto dal contratto – gli interessi “agevolati” sulle somme vincolate fino alla data di efficacia del recesso.

- i clienti sub 2, che la Banca procederà ad un ricalcolo degli interessi maturati, riconoscendo loro la differenza tra gli interessi “ordinari” effettivamente percepiti e quelli “agevolati”, alla data di efficacia del recesso dal contratto.

La predetta comunicazione sarà inviata entro venti giorni dalla data di accettazione degli impegni attraverso i seguenti canali:

- per i soggetti clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite PEC (di cui tutti i correntisti Widiba sono dotati) e tramite avviso in bacheca sull’area riservata;
- per i soggetti non più clienti della Banca alla data di implementazione degli impegni, tramite i contatti a disposizione di Widiba (email o indirizzo di residenza).

Widiba prevede di concludere le operazioni di rimborso entro tre mesi dall’invio della comunicazione.

3. Modifica delle condizioni generali di contratto

Widiba si impegna altresì a modificare gli articoli 7 e 8 delle Condizioni generali del Contratto del Conto Widiba, precisando e chiarendo che in occasione di qualsiasi rimodulazione unilaterale ex art. 118 TUB verrà riconosciuto, nel caso di svincolo delle somme depositate dai clienti attraverso il recesso, il tasso di interesse applicabile su tali linee vincolate fino al momento dello svincolo stesso (e non il ridotto tasso di interesse ordinario applicabile in generale quando il recesso è deciso spontaneamente dal correntista).

Si riporta di seguito un estratto degli articoli del contratto interessati dalla modifica:

Art. 7 - Svincolo anticipato di Somme Vincolate

[...]

“3. Resta espressamente convenuto con il Cliente che l’eventuale svincolo anticipato, anche parziale, delle Somme Vincolate (anche se in ragione della procedura di addebito sopra prevista per la quale la Banca è autorizzata) comporta la decadenza, con effetto retroattivo, dal beneficio delle condizioni

economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con conseguente applicazione delle condizioni economiche previste e riportate in dettaglio nei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

4. Quanto previsto al precedente comma non trova applicazione nell'ipotesi in cui lo svincolo anticipato delle Somme Vincolate sia conseguenza del diritto di recesso riconosciuto al Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B. a seguito di una proposta di modifica unilaterale del Contratto da parte della Banca. In tale circostanza pertanto la Banca, in deroga a quanto previsto al precedente comma 3, riconosce al Cliente la remunerazione prevista in forza della costituzione del vincolo, e pattuita nello specifico Documento di Sintesi, sino al momento dell'avvenuto svincolo correlato all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.”.

Art. 8 - Remunerazione delle Somme Vincolate

[...]

“3. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso dal Contratto o dal contratto di conto corrente, o comunque il rapporto di conto corrente si estingua, le somme oggetto di vincolo potranno essere svincolate. Tuttavia, qualora l'estinzione del conto corrente (e il venir meno del vincolo) avvenga prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso, questa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, e ciò con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni indicate al precedente art. 7 comma 3. Le condizioni applicabili sono indicate negli specifici Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

Resta in ogni caso salva la previsione di cui al precedente art. 7 comma 4 nel caso in cui il Cliente svincoli le Somme Vincolate prima della scadenza pattuita per il vincolo stesso in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso dal Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 T.U.B. a seguito di una proposta di modifica unilaterale da parte della Banca. In tale circostanza la Banca riconosce al Cliente la remunerazione prevista in forza della costituzione del vincolo, e pattuita nello specifico Documento di Sintesi, sino al momento dell'avvenuto svincolo correlato all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.”.

La Banca si impegna a modificare la documentazione contrattuale entro il mese di maggio 2022. Widiba comunicherà tale modifica ai soggetti già

clienti alla prima occasione utile, i.e. in occasione dell'invio del rendiconto al 30.6.22.